

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

Funzionario
incaricato

Lava Vincenzo

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814 17 62
vincenzo.lava@ti.ch

A tutti i Municipi
del Cantone Ticino
per e-mail

Bellinzona

25 giugno 2010



Ns. riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20100625-5 in materia di naturalizzazione

Messaggio municipale e rapporti commissionali: garanzia della protezione della sfera privata nell'ambito delle procedure di naturalizzazione

Signore e signori Sindaci,
signore e signori Municipali,

il tema inerente la protezione dei dati nell'ambito delle procedure di naturalizzazione è stato trattato in modo approfondito dal Consulente giuridico del Gran Consiglio e Incaricato cantonale della protezione dei dati Michele Albertini. Questi approfondimenti sono *pubblicati sulla rivista ticinese di diritto* II - 2007 pag. 361-381 e accessibili nel sito internet www.ti.ch/protezionedati (http://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/ICPD/PDF/RTID/Rtid_II-2007_361-381.pdf). Gli estratti ripresi di seguito appaiono come particolarmente significativi in rapporto al tema in oggetto.

Introduzione:

Va rilevato che le considerazioni espresse nella pubblicazione citata si propongono – con riferimento specifico alle competenze delle autorità comunali nel Cantone Ticino – di fornire alcuni elementi per dirimere e risolvere il conflitto tra la necessità per le autorità chiamate a pronunciarsi sulla concessione dell'attinenza comunale e della cittadinanza cantonale di disporre di informazioni sufficienti per consentire l'assunzione di decisioni con piena cognizione di causa da una parte, offrendo dall'altra le necessarie garanzie inerenti la tutela della sfera privata, quindi della protezione dei dati personali del candidato, come sancito dall'art. 13 della Costituzione federale.

"III. 2.

a) In linea generale e in applicazione del principio della proporzionalità (art. 6 cpv. 2 LPDP), *l'accesso del Legislativo alle informazioni* è limitato a quelle strettamente necessarie per l'adempimento del suo compito legale (art. 6 cpv. 2 LPDP), accesso che comunque deve avvenire prioritariamente tramite la Commissione designata, la quale rassegna un rapporto scritto al Consiglio comunale o all'Assemblea comunale con la sua proposta di decisione in base al messaggio. In questo senso – come anche emerge dalla dottrina – i membri della Commissione sono autorizzati a consultare, oltre al messaggio con annessa proposta di decisione, laddove sia necessario per l'esame e l'approfondimento, gli atti e le informazioni connessi con l'oggetto, formanti parte integrante dell'incarto; in proposito occorre però che i Commissari siano garanti della tutela della confidenzialità (combinati art. 104 e l'art. 105 cpv. 2 LOC; in proposito va rilevato che l'obbligo di discrezione e riserbo è stabilito dalla legge per la Commissione della gestione, in virtù del rimando dell'art. 172 cpv. 2 LOC all'art. 104 della normativa, mentre per le altre Commissioni del Legislativo e i suoi membri è esteso per prassi). In sé, non è preclusa l'accessibilità a dati di natura sensibile contenuti nell'incarto, destinati a chiarire situazioni puntuali e controverse, purché ciò avvenga con riserbo e ad ogni modo sia evitata, anche indirettamente, una loro automatica e completa comunicazione pubblica, illecita nell'ottica della protezione della personalità, della sfera privata e dei dati personali.

b) Anche in merito alla pubblicazione dei dati personali del candidato all'attenzione del Consiglio comunale o dell'Assemblea comunale l'approccio dev'essere restrittivo, in particolare per quanto concerne *la forma e il contenuto del messaggio municipale*, che con la sua promulgazione diviene un documento di pubblico dominio, così come pubblici sono i rapporti delle Commissioni del Legislativo e le sedute del Consiglio comunale e dell'Assemblea comunale in cui avvengono le relative deliberazioni (art. 26, 33, 55 e 56 LOC, art. 8 e 11 del relativo regolamento di applicazione). In assenza di precisi vincoli normativi nella legislazione sulla cittadinanza e di assodati rilievi giurisprudenziali, rimane determinante il regime della legge organica comunale. Limitandosi a stabilire genericamente – agli art. 56 (per il Consiglio comunale) e 33 (per l'Assemblea comunale) – che i messaggi devono essere «motivati per iscritto», la LOC attribuisce al Municipio la prerogativa di concretizzare siffatto obbligo: in merito, l'Esecutivo fruisce di un'ampia latitudine di giudizio. Di conseguenza spetta al solo Municipio esaminare la situazione concreta, operando la propria scelta – e quindi optando per una motivazione succinta o più estesa – nel rispetto, in particolare, del diritto alla tutela della sfera privata dei candidati e della parità di trattamento, come pure del principio di proporzionalità. Con una raccomandazione del 25 giugno 1999, l'allora Commissione della protezione dei dati del Cantone Ticino aveva considerato che nel messaggio il Municipio può indicare unicamente se il candidato è integrato nella comunità ticinese e idoneo alla concessione della cittadinanza. Questo rilievo, che si richiama letteralmente all'art. 14 LCCit, dev'essere inteso nel senso che il Municipio, in esito agli accertamenti esperiti, ritiene adempiuti – o non adempiuti – tutti i requisiti materiali, sanciti in modo particolare dai combinati art. 12 e 13 LCCit e 14 LCit. Completata con i riferimenti propri ad identificare il candidato (come il nome, il cognome, l'anno di nascita e la nazione di provenienza), ed eventualmente con altre indicazioni, se ritenute utili e rilevanti (come la data di entrata in Svizzera e il periodo di residenza nel Comune) la constatazione dovrebbe coniugare in modo adeguato l'esigenza di licenziare un messaggio sufficientemente motivato ai sensi degli art. 56 rispettivamente 33 LOC con quella di tutelare convenientemente la sfera privata dei candidati nell'ambito della procedura pubblica davanti al Consiglio comunale rispettivamente all'Assemblea comunale. Sproporzionata sarebbe invece la formulazione nel messaggio – a maggior ragione se quest'ultimo fosse diffuso in Internet – di informazioni non pertinenti per l'esame delle domande e informazioni strettamente personali suscettibili di creare pregiudizio al candidato, come ad esempio dettagli sul modo di vita, dati su divorzi, filiazione naturale, sanzioni penali, credo e appartenenza religiosa, opinioni filosofiche e politiche, disoccupazione, debiti, con-

cessione di prestazioni assistenziali, handicap fisici e psichici. D'altro canto deve rimanere effettiva l'ovvia esigenza di preservare e assicurare che il Legislativo – quale autorità plenaria competente, nel sistema vigente, per il conferimento dell'attinenza comunale – possa concludere la procedura amministrativa determinandosi sull'oggetto con la necessaria cognizione di causa in base ad un'oggettiva ed esauriente informazione, garantendo così una libera e consapevole espressione del voto. In singoli casi, potrebbe emergere la necessità di consentire al membro del Legislativo di consultare determinate informazioni che gli occorressero, anche in forma riassuntiva, oppure, come già in parte anticipato, di ottenere dal Municipio, rispettivamente dalla Commissione delle petizioni, delucidazioni su questioni puntuali e controverse, facendo uso delle informazioni solo in sede plenaria e con il dovuto riserbo, obbligo questo – cui in modo del tutto generale anche il membro del Legislativo è tenuto – che deriva dall'esigenza di preservare nella misura del possibile e dell'esigibile il diritto del candidato alla tutela della sfera privata nel contesto di un procedimento in cui viene deciso, con atto individuale e concreto, sul suo status giuridico. Del resto, almeno nella misura in cui ciò sia sostenibile alla luce del principio di proporzionalità, il candidato che presenta un'istanza di naturalizzazione, e quindi fornisce le informazioni necessarie, acconsente nel contempo a che i suoi dati siano portati a conoscenza delle autorità competenti: di conseguenza, dal momento che il suo caso è sottoposto ad una procedura pubblica di approvazione, il richiedente deve anche attendersi che i suoi dati, beninteso entro i limiti dettati dal rispetto dei diritti fondamentali, siano posti (parzialmente) a pubblica conoscenza.....(omissis) " (fine cit.)

Considerazione aggiuntiva:

Rileviamo che l'art. 15c, cpv. 2 della 3 LCCit, in vigore dall'1.1.2009 prescrive che: (cit.)

2"Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:

a. cittadinanza;

b. durata di residenza;

c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene alla sua integrazione nella società svizzera."

3Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari. (fine cit.).

Conclusione

Alla luce delle disposizioni legali attuali e dei pareri citati sopra, il contenuto dei Messaggi Municipali dovrebbe sostanzialmente limitarsi a menzionare: il nome, il cognome, la cittadinanza, eventualmente l'anno di nascita, la durata di residenza in Svizzera e nel Comune, nonché il giudizio del Municipio, che costituisce la proposta di risoluzione contenuta nel messaggio, circa l'adempimento o il non adempimento dei requisiti materiali stabiliti dai combinati articoli 12 e 13 LCCit e 14 LCit, con particolare riferimento al giudizio sul candidato per quanto attiene alla sua integrazione nella comunità ticinese ed alla sua idoneità alla concessione.

I due esempi di messaggio che trovate in allegato possono servire come modelli per le procedure a livello comunale.

I competenti funzionari della SEL restano a disposizione per ogni ulteriore informazione necessaria.

Validità

La presente ha valore di istruzione (art. 23 RLCCit).

Distinti saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo dell'Ufficio centrale
dello stato civile:

V. Lava

Allegati:

- Allegato 1: messaggio con proposta di accoglimento
- Allegato 2: messaggio con proposta di respingimento